

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 501/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PACI

il 3 aprile 2018

Esenzione dal pagamento dell'IRAP alle ONLUS nei limiti degli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge è proposto al fine di adeguare il quadro delle disposizioni regionali in materia di IRAP alla recente normativa nazionale sul Terzo settore, approvata dallo Stato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, il comma 8 dell'articolo 82 del decreto n. 117 del 2017 conferma per le regioni e le province autonome la possibilità di disporre, nei confronti degli enti del Terzo settore, l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive e l'articolo 88 dispone che tali esenzioni debbano essere concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407-1408/2013, relativo agli aiuti "de minimis".

Al fine di verificare la corretta comprensione del quadro normativo nazionale ed europeo è stato acquisito il parere, in tal senso, dell'ufficio regionale competente in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea.

Si ritiene pertanto necessario disporre che, a decorrere dall'annualità in corso, la norma di concessione di esenzione dall'IRAP a favore delle ONLUS, sia concessa nei limiti del regolamento (UE) n. 1407-1408/2013, relativo agli aiuti "de minimis".

Ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, si specifica che la norma non comporta oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli.

Con l'articolo 1 si adotta il dispositivo normativo che concede, a decorrere dall'annualità in corso, l'esenzione dall'IRAP a favore delle ONLUS, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407-1408/2013, relativo agli aiuti "de minimis".

Con l'articolo 2 si da atto che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e che alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con l'articolo 3 si evidenzia l'entrata in vigore con decorrenza 1° gennaio 2018.

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

composta dai consiglieri

SABATINI, Presidente e relatore di maggioranza - SOLINAS Christian, Vice Presidente - CONGIU, Segretario - TRUZZU, Segretario - ANEDDA - COCCO Daniele Secondo - COCCO Pietro - COMANDINI - DEDONI - PISCEDDA - TUNIS - ZEDDA Alessandra

Relazione di maggioranza

On.le SABATINI

pervenuta il 17 aprile 2018

Il disegno di legge in discussione è stato licenziato con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza nella seduta della Terza Commissione permanente dell'11 aprile 2018.

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), agli articoli 82, comma 8 e 88, comma 1, ha riconosciuto alle Regioni la possibilità di disporre nei confronti delle ONLUS la riduzione o esenzione dall'IRAP nell'ambito del regime europeo "de minimis" ai sensi dei regolamenti (UE) della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 per il settore agricolo. Il primo regolamento prevede un massimale di euro 200.000 per gli aiuti che un'impresa può ricevere nell'arco di un triennio, mentre il secondo stabilisce per le imprese agricole un massimale di euro 15.000.

Coerentemente alla normativa statale, l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, sono esentate dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), relativamente al valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio regionale.

La relazione tecnica-finanziaria, trasmessa dalla Giunta regionale in riscontro alla richiesta formulata dalla Commissione bilancio con nota del 5 aprile 2018, reca dati ed elementi idonei a dimostrare adeguatamente l'invarianza finanziaria della disposizione.

Nel corso dei lavori sono state presentate e approvate ulteriori disposizioni.

La prima, concernente i contributi alle scuole dell'infanzia paritaria, chiarisce la corretta interpretazione da dare all'emendamento n. 61 al disegno di legge n. 456 (legge di bilancio 2018-2020) approvato dal Consiglio regionale nel corso della sessione di bilancio. Si conferma, infatti, che sono le scuole paritarie i soggetti beneficiari delle risorse iscritte nel vigente bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera a), della legge regionale n. 31 del 1984. Si individua, quindi, nell'Assessorato della pubblica istruzione, anziché nella Presidenza della Regione, la struttura amministrativa deputata all'attuazione dell'intervento e responsabile del procedimento di spesa. Dall'attuazione della predetta disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La Commissione ha, inoltre, autorizzato per l'anno 2018 la spesa di euro 1.000.000 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 41, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), relative a interventi volti al risanamento estetico-ambientale attraverso l'interramento dei cavi

telefonici aerei e l'eliminazione delle palificazioni. Ai predetti oneri si fa fronte utilizzando quota parte delle risorse riversate dall'Agenzia regionale ASPAL all'entrata 2018 del bilancio regionale (titolo 3, tipologia 3050000, capitolo EC343.016).

Il provvedimento in discussione reca, infine, diverse variazioni nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2018-2020, in termini di competenza e di cassa, riportate all'allegato n. 1 (Variazione in aumento e diminuzione dell'entrata tra tipologie e titoli) e all'allegato n. 2 (Variazione in aumento e diminuzione delle spese tra missioni, programmi e titoli) alla presente legge, con le quali si è provveduto, in particolare, a rideterminare il perimetro sanitario e a incrementare il fondo riserva per le autorizzazioni di cassa e il fondo per la reinscrizione di passività non contabilizzate e correlate a riscossioni di entrata.

Relazione di minoranza

On.le ZEDDA Alessandra

pervenuta il 17 aprile 2018

Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea dispone l'esenzione dell'IRAP in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), relativamente al valore della produzione netta derivante da attività esercitata nel territorio regionale. Il provvedimento prevede, tuttavia, che l'esenzione sia concessa nei ristretti limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), come stabilito dall'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). Al riguardo, va ricordato che il vigente articolo 17, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 stabilisce meritoriamente, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, l'esenzione totale dell'IRAP in favore delle organizzazioni no profit della Sardegna senza alcun assoggettamento ai limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato sul de minimis. La modifica peggiorativa apportata con il presente disegno di legge potrebbe, quindi, avere rilevanti ripercussioni negative nei confronti di un numero elevato di organizzazioni non profit operanti in Sardegna. Di ciò, con tutta evidenza, non dà atto minimamente la relazione tecnica finanziaria trasmessa dalla Giunta alla Commissione. Detta relazione, infatti, omette qualsiasi indicazione sulla platea di beneficiari potenzialmente coinvolti dalla misura e non fornisce alcuna stima sugli effetti finanziari derivanti dalla sua applicazione, limitandosi a ipotizzare una possibile previsione incrementativa delle risorse per il bilancio regionale, ad oggi, tuttavia, non dimostrabile né di probabile realizzazione. La relazione, inoltre, non appare neppure convincente nella parte in cui presenta l'innovazione proposta come un adeguamento dovuto imposto dalla normativa nazionale. In merito, pare utile ricordare che l'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dall'articolo 1, comma 514, della legge n. 147 del 2013, riconosce in generale alla Regione la possibilità di prevedere, con oneri a carico del bilancio regionale, agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile. La Regione, pertanto, ben potrebbe nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato continuare a concedere l'esenzione oltre i massimali fissati dal regime de minimis, fermo restando in questo caso l'obbligo di notifica dell'intervento alla Commissione europea.

Con riferimento alle altre norme approvate in Commissione, si rappresenta che i gruppi di opposizione hanno manifestato il proprio apprezzamento per la norma interpretativa riguardante i contributi da concedere alle scuole dell'infanzia paritaria e per il rifinanziamento, anche per il 2018, dei previsti interventi di risanamento estetico - ambientale attraverso l'interramento dei cavi telefonici aerei e l'eliminazione delle palificazioni.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Prof. n. 50624

Cagliari, 09.04.2018

> All'Assessore della Programmazione e Bilancio

Oggetto: Relazione tecnica – finanziaria al Disegno di legge concernente “Concessione esenzione IRAP alle ONLUS nei limiti degli aiuti de minimis (regolamenti UE 1407-1048/2013)”. Riscontro alla richiesta della Terza Commissione permanente del Consiglio regionale, n. P. 3390 del 3 aprile 2018.

Il disegno di legge proposto innova la disposizione di cui all'art. 17, comma 5 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, che resterà in vigore fino al periodo di imposta vigente al 31/12/2017.

Tale norma, così come interpretata dalla delibera della Giunta regionale n. 28/5 del 16/06/2004, prevede già la concessione alle Onlus dell'esonero dal versamento dell'Irap relativa alla produzione realizzata in Sardegna.

L'innovazione proposta con il disegno di legge si limita a ricondurre l'esenzione esistente nell'ambito degli aiuti de minimis, come stabilito dal recente decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Ne consegue che il disegno di legge non comporta maggiori oneri, in termini di minori introiti, a carico del bilancio regionale, in quanto tali somme non sono attualmente incassate dalla regione, ai sensi delle esenzioni IRAP in vigore.

Al contrario, potrebbe accadere che i soggetti che avrebbero usufruito del beneficio ai sensi della vigente legge regionale, non possano più accedervi in quanto superano il tetto massimo di aiuti consentito dai regolamenti de minimis. Da ciò conseguirebbero maggiori entrate IRAP nel bilancio regionale, che saranno contabilizzate secondo le disposizioni vigenti.

Tale previsione incrementativa di risorse, seppur possibile in via teorica, non è tuttavia ad oggi dimostrabile, né di probabile realizzazione, in quanto la natura prevalentemente non commerciale delle ONLUS e le limitate dimensioni organizzative che generalmente le caratterizzano rendono difficile ipotizzare un effettivo superamento da parte delle stesse dei tetti di aiuti de minimis.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In conclusione si può affermare che, rispetto alle disposizioni in vigore, l'innovazione proposta dal disegno di legge non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, ma richiede esclusivamente ulteriori adempimenti amministrativi a carico delle Onlus beneficiarie. Agli adempimenti amministrativi carico dell'amministrazione regionale si farà fronte, come in passato, con le risorse già disponibili.


S. Masala, Dir. Serv. Bilancio

V. Togliagamba coord settore 3 struz. 

Il Direttore generale
Marcella Marchioni



TESTO DEL PROPONENTE

Titolo: Esenzione dal pagamento dell'IRAP alle ONLUS nei limiti degli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013

Art. 1

Disposizione esenzione IRAP nei limiti degli aiuti de minimis

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, sono esentate dal pagamento dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), relativamente al valore della produzione netta derivante da attività esercitata nel territorio regionale. Tale esenzione si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo citato, secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Esenzione dal pagamento dell'IRAP alle ONLUS e ulteriori disposizioni in materia di bilancio

Art. 1

Disposizione esenzione IRAP nei limiti degli aiuti de minimis

(identico)

Art. 1 bis

Scuole dell'infanzia paritarie

1. Le risorse iscritte nel bilancio regionale di previsione 2018-2020 in conto della missione 04 - programma 01 - titoli 1 e 2, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera a), della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate) e successive modifiche e integrazioni, sono destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sedi delle scuole dell'infanzia paritarie. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.

Art. 1 ter

Misure di risanamento ambientale

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 41, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), relative a interventi volti al risanamento estetico-ambientale attraverso l'interramento dei cavi telefonici aerei e l'eliminazione delle palificazioni, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 1.000.000 (missione 09 - programma 02 - titolo 2 - capitolo SC04.1284).

Art. 1 quater

Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2017

1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del 2007) sono soppresse le parole "titolo 2".

Art. 1 quinquies

Modifiche al comma 23 dell'articolo 1
della legge regionale n. 23 del 2017

1. Al comma 23 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni finanziarie e terza variazione al bilancio 2017/2019), dopo le parole "modalità del riversamento" sono aggiunte le seguenti "o eventuali deroghe al riversamento espressamente motivate nel rispetto della normativa contabile richiamata dalla presente disposizione".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis, dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 ter, determinati in euro 1.000.000 per l'anno 2018, si fa fronte con quota parte delle risorse riversate dall'Agenzia regionale ASPAL all'entrata 2018 del bilancio regionale (titolo 3 - tipologia 3050000 - capitolo EC343.016).

3. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui al comma 1 bis e le ulteriori variazioni riportate all'allegato n. 1 (Variazione in aumento e diminuzione dell'entrata tra tipologie e titoli) e all'allegato n. 2 (Variazione in aumento e diminuzione delle spese tra missioni, programmi e titoli) annessi alla presente legge.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna

Art. 3

Entrata in vigore

(identico)

(BURAS).

2. Gli effetti dell'esenzione del pagamento dell'IRAP introdotta dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 2018.

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELL'ENTRATA TRA TIPOLOGIE E TITOLI

| titolo | TIPOLOGIA | descrizione | CASSA | VARIAZIONE 2018 | VARIAZIONE 2019 | VARIAZIONE 2020 |
|----------|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | |
| | 10102 | Tributi destinati al finanziamento della sanità | -3.243.000,00 | 3.243.000,00 | -4.179.500,00 | -4.138.500,00 |
| | 10103 | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 3.243.000,00 | 3.243.000,00 | 4.179.500,00 | 4.138.500,00 |
| | | TOTALE titolo 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| | 30050000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| | | TOTALE titolo 3 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| titolo 6 | Accensione prestiti | | | | | |
| | 60300 | lungo termine | 34.737.987,13 | | | |
| | | TOTALE titolo 6 | 34.737.987,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | TOTALE | 35.737.987,13 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

| MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI | | TITOLO | CASSA | VARIAZIONE 2018 | VARIAZIONE 2019 | VARIAZIONE 2020 |
|-----------------------------|---|--------|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01 | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 4 | - 208.910.463,55 | | | |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1 | | - 500.000,00 | | |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 1 | 266.843,62 | | | |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 2 | 1.030.376,35 | | | |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 1 | 7.427,05 | | | |
| 10 | Risorse umane | 1 | 7.436.018,76 | | | |
| 11 | Altri servizi generali | 1 | | | | |
| 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 1 | 9.857.293,51 | | | |
| 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 2 | 15.097.560,98 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | -175.214.943,28 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

| MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI | | TITOLO | CASSA | VARIAZIONE 2018 | VARIAZIONE 2019 | VARIAZIONE 2020 |
|-----------------------------|--|--------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| 04 | Istruzione universitaria | 1 | 1.022.741,12 | | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 1 | 52.489,86 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 1 | 786.407,28 | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | 1.861.638,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali¹⁾ | | | | | |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1 | 7.627.745,78 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2 | 481.541,64 | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 8.109.287,42 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

| MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI | | TITOLO | CASSA | VARIAZIONE 2018 | VARIAZIONE 2019 | VARIAZIONE 2020 |
|-----------------------------|---|----------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 1 | 76.970,73 | -8.175,01 | -16.235,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 2 | 266.630,26 | | | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | | 343.600,99 | -8.175,01 | -16.235,00 | 0,00 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 2 | 1.552.013,28 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (EM. 2) | 2 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 03 | Rifiuti | 2 | 1.071.418,74 | | | |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 2 | 5.739.190,90 | | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 2 | 1.704.568,54 | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 11.067.191,46 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 2 | 55.059,17 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 55.059,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

| MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI | | TITOLO | CASSA | VARIAZIONE 2018 | VARIAZIONE 2019 | VARIAZIONE 2020 |
|-----------------------------|---|--------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 1 | 1.170,00 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 1 | 14.961.876,09 | | | |
| 05 | Interventi per le famiglie | 1 | -150.000,00 | -150.000,00 | | |
| 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia <i>(solo per le Regioni)</i> | 1 | 2.974.006,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia <i>(solo per le Regioni)</i> | 2 | 2.061.199,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 19.847.082,48 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 1 | -2.849.000,00 | 2.849.000,00 | -2.823.000,00 | -2.788.000,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 1 | 63.000,00 | 63.000,00 | -51.000,00 | -50.000,00 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 1 | -152.000,00 | -152.000,00 | -151.000,00 | -149.000,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 1 | -305.000,00 | -305.000,00 | -302.000,00 | -299.000,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 1 | 2.046.000,00 | 2.046.000,00 | 3.327.000,00 | 3.286.000,00 |
| 08 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute <i>(solo per le Regioni)</i> | 2 | 1.044.250,00 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | | -152.750,00 | -1.197.000,00 | 0,00 | 0,00 |

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

| MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI | | TITOLO | CASSA | VARIAZIONE 2018 | VARIAZIONE 2019 | VARIAZIONE 2020 |
|-----------------------------|---|--------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 2 | 5.836.953,39 | | | |
| 05 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 1 | 8.341,57 | 16.261,00 | | |
| 05 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 2 | 479.928,01 | -16.261,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | 6.325.222,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | |
| 02 | Formazione professionale | 1 | 9.241.848,57 | | | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 1 | 3.427.406,42 | | | 0,00 |
| 04 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 1 | 3.848.587,12 | | | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 16.517.842,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 1 | 14.250,00 | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 2 | 6.438.649,64 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 6.452.899,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

| MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI | | TITOLO | CASSA | VARIAZIONE 2018 | VARIAZIONE 2019 | VARIAZIONE 2020 |
|-----------------------------|---|--------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 1 | -150.000,00 | -150.000,00 | | |
| 02 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | 1 | 8.175,01 | 8.175,01 | 16.235,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | -141.824,99 | -141.824,99 | 16.235,00 | 0,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 1 | 139.165.023,88 | | | |
| 03 | Altri Fondi | 1 | 1.497.000,00 | 1.497.000,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | 140.662.023,88 | 1.497.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi¹⁾ | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi- Partite di giro ¹⁾ | 7 | 4.487,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99-Servizi per conto terzi¹⁾ | | 4.487,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | | 35.737.987,13 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

1)Voce aggiornata dal DM 30 marzo 2016



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 26 marzo 2018**

| | |
|------------------------------------|---|
| Oggetto | Disegno di legge concernente "Concessione esenzione IRAP alle ONLUS nei limiti degli aiuti de minimis (regolamenti UE 1407-1048/2013) |
| Proponente | Assessore della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio |
| Testo analizzato del 21 marzo 2018 | |

Sottoposizione all'esame preliminare

Lo schema di disegno di legge non è stato sottoposto ad esame preliminare. Sullo schema di disegno di legge, sotto il profilo degli aiuti di stato, si è espresso il Servizio competente con parere non trasmesso allo scrivente.

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge introduce un'esenzione IRAP per le Onlus, limitata nel tempo e parzialmente retroattiva. Si riscontra che nell'ordinamento giuridico regionale già sussistono alcune disposizioni in materia, ed in particolare l'art. 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)) e che lo schema di disegno di legge in esame non incide su tale norma.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1.4 – Ulteriori considerazioni

All'art. 1, comma 1, nella parte in cui si introduce l'ipotesi di esenzione IRAP per le Onlus, andrebbe precisato in maniera espressa che la stessa trova applicazione solo alle Onlus "aventi sede nel territorio della Sardegna". Si è in tal senso modificato il comma nella sezione "testo alternativo".

All'art. 3, è prevista la retroattività dell'esenzione, con decorso dal 1 gennaio 2018. Si tratta, in altre parole, di una legge innovativa con efficacia retroattiva, di per sé non vietata dalla Costituzione, che ai fini della sua legittimità deve rispettare i seguenti principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (ad es. Corte cost., 14 luglio 2015, n. 150; Corte cost., 9 luglio 2015, n. 146; Corte cost., 4 giugno 2014, n. 156), ed in particolare:

- 1) deve avere una adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza;
- 2) non deve contrastare con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, quali:
 - a) principio di eguaglianza;
 - b) tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, specialmente in materia processuale;
 - c) il rispetto della funzione giudiziaria, con il conseguente divieto di intervenire sugli effetti del giudicato e sulle fattispecie sub iudice.
- 3) deve trovare adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale" ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU.

Dall'esame della norma proposta, la stessa non appare illegittima, in quanto diretta ad attuare una disposizione normativa statale, avendo un'efficacia retroattiva limitata nel tempo (di alcuni mesi) e non contrastando con altri principi dell'ordinamento giuridico (in particolare non viola il principio di affidamento, in quanto dispone uno sgravio e non un aumento di un'imposta).

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Per i profili di merito dell'aiuto previsto si rimanda al parere reso dal Servizio competente e non trasmesso allo scrivente.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte al giudice europeo.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

Si è integrato il testo proposto con gli ulteriori riferimenti normativi necessari, per i quali si veda la sezione "testo alternativo".

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Lo schema di disegno di legge introduce una nuova disciplina, invece di modificare e integrare direttamente il testo dell'art. 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)) che già disciplina in parte la materia.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Per ulteriori considerazioni sulla tecnica legislativa si veda la sezione "testo alternativo".



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge concernente:

Concessione Esenzione dal pagamento dell'IRAP alle ONLUS nei limiti degli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013

Art.1

Esenzione dal pagamento dell'IRAP alle ONLUS nei limiti degli aiuti de minimis

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, sono esentate dal pagamento dell'IRAP **di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali)**, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) **aventi sede nel territorio regionale**. Tale esenzione si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).
2. L'esenzione **di cui al comma 1** è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) **di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
2. Gli effetti dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP introdotta dalla presente legge decorrono dal 1 gennaio 2018.

Il Direttore Generale
Avv. Alessandra Camba

Firmato digitalmente da:CAMBA ALESSANDRA
Data:26/03/2018 17:06:50

Il Direttore del Servizio
Avv. Massimo Cambule

Firmato digitalmente da:CAMBULE MASSIMO
Data:26/03/2018 17:07:18